

FREE MODEM ALLIANCE

Spett.le Infratel Italia s.p.a.

a mezzo e-mail:

voucher@infratelitalia.it

a mezzo PEC:

posta@pec.infratelitalia.it

Osservazioni della Free Modem Alliance nell'ambito della "Consultazione voucher famiglie fase 2", di cui alla Comunicazione INFRATEL del 11 dicembre 2023

Con la presente, la Free Modem Alliance (nel prosieguo, FMA) invia le proprie osservazioni in risposta al quesito unico di cui al documento di consultazione, in piena continuità con quanto già argomentato, sia in relazione all'attuale fase 2 famiglie, sia a quelle precedenti, in una pluralità di documenti regolatori^{1,2,3,4}. Coerentemente con gli obiettivi statutari della FMA, le seguenti osservazioni si concentrano sui soli profili di neutralità e libera scelta degli apparati terminali, come sancita dal Regolamento EU 2015/2120, senza pregiudizio per le ulteriori osservazioni che i singoli associati decideranno di sottoporre, con autonomi contributi, su altri profili della misura.

Risposta sintetica al quesito D1

La FMA esprime parere favorevole condizionato al quesito D1, subordinato alla condizione che la fornitura degli apparati CPE sia univocamente esclusa dal *voucher* e, in particolare, che l'utilizzo del voucher a copertura dei costi di fornitura delle CPE sia oggetto di un espresso divieto, analogo a quello correttamente previsto dalla stessa Infratel per la precedente Fase 2 Imprese⁵. Auspica inoltre che Infratel adotti, nel limite delle proprie competenze, ogni

¹ v. *Considerazioni della Free Modem Alliance sul "Piano voucher per l'incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie – Fase 2" di cui alla Comunicazione INFRATEL del 27 aprile 2022*, pubblicato sul sito istituzionale FMA all'url: http://www.freemodemalliance.it/wp-content/uploads/2022/06/Considerazioni-della-Free-Modem-Alliance_consultazione-di-cui-alla-Comunicazione-INFRATEL-27.04.2022_signed.pdf

² v. *Position Paper – Piano voucher per la connettività in banda ultra larga – Criticità competitive connesse all'abbinamento di apparecchiature di collegamento a internet (CPE)*, pubblicato sul sito istituzionale FMA all'url: http://www.freemodemalliance.it/wp-content/uploads/2023/03/Position-Paper_Piano-voucher-per-la-connettivit%C3%A0-in-banda-ultra-larga-Criticit%C3%A0-competitive-connesse-all%E2%80%99abbinamento-di-apparecchiature-di-collegamento-a-internet-CPE-v.-2.pdf

³ v. *Considerazioni della Free Modem Alliance sul "Piano voucher per la connettività in banda ultra larga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e imprese" di cui alla Comunicazione INFRATEL del 31 luglio 2020*, pubblicato sul sito istituzionale FMA all'url: http://www.freemodemalliance.it/wp-content/uploads/2020/10/Considerazioni-della-Free-Modem-Alliance_Consultazione-di-cui-alla-Comunicazione-INFRATEL-31.07.2020.pdf

⁴ v. *Piano Voucher del Governo Italiano – Position Paper della Free Modem Alliance sulla misura – 18 giugno 2020*, pubblicato sul sito istituzionale FMA all'url: http://www.freemodemalliance.it/wp-content/uploads/2020/10/Position-Paper-Voucher-FMA_18.06.2020.pdf

⁵ v. Infratel, *Manuale operativo voucher imprese*, par. 12, pag. 6, disponibile all'url: <https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-ii-imprese>

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11, 20121 - Milano, Tel: 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

eventuale altra iniziativa atta a garantire l'effettività della libera scelta delle apparecchiature terminali da parte dell'utente e prevenire distorsioni del relativo mercato al dettaglio.

Risposta motivata al quesito D1

Le ragioni alla base di tale risposta sono state già ampiamente sviluppate dalla scrivente nella documentazione richiamata in *incipit*, ma si ritiene utile riprenderle sinteticamente in relazione al documento di consultazione *de qua*. Benché il quesito D.1 non contenga alcun riferimento espresso alle CPE, nel precedente capoverso 2. del medesimo documento di consultazione si legge che *“l'intervento prevede l'erogazione di un voucher pari a 100€ sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione (ove presente) e sull'importo dei canoni di erogazione del servizio, compresa la fornitura dei relativi apparati elettronici (CPE) [enfasi del redattore], per un periodo fino a 24 mesi”*.

L'eventuale inclusione delle CPE nell'ambito della misura non andrebbe tuttavia a beneficio né di corrette dinamiche di mercato, né delle famiglie, destinatarie ultime della misura, né del dichiarato obiettivo di *“promuovere e incentivare la domanda di servizi di connettività a banda ultralarga in tutte le aree del Paese, allo scopo di ampliare il numero di famiglie che usufruiscono di servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità”*. Al contrario, tale inclusione rappresenterebbe un elemento distonico, se non direttamente in contrasto, con il vigente assetto normativo⁶ e regolatorio⁷ delle apparecchiature terminali.

Le CPE non rientrano infatti tra gli apparati ed elementi della rete pubblica, necessariamente gestiti dall'operatore di accesso ad Internet, bensì tra gli apparati della rete privata locale dell'utente. Quest'ultimo deve quindi essere libero di poter scegliere i modelli, produttori e installatori di CPE di propria preferenza, così come accade per le altre apparecchiature terminali (e.g. computer, *smart tv*, dispositivi *smart home*) poste nel suo domicilio. Gli operatori possono evidentemente continuare ad offrire al pubblico i propri CPE e servizi collegati, accessoriamente al servizio di accesso ad Internet, ma su un piede di parità formale con qualsiasi altro fornitore (grandi catene di elettronica di consumo, piccolo negozio informatico, impresa antennista-elettronica, ecc). Una misura che andasse a sussidiare l'acquisto delle CPE solo da una categoria di fornitori, escludendone tutti gli altri, si

⁶ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE), reperibile all'URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015R2120>

⁷ AGCOM, Delibera n. 348/18/CONS, *Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali*, pubblicata in data 18 luglio 2018, reperibile al seguente URL: <https://www.agcom.it/documents/10179/11192137/Delibera+348-18-CONS/287e7736-a3f0-4fc1-ae7b-0e33532802a0?version=1.4>

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11, 20121 - Milano, Tel: 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

qualificherebbe quindi come immediatamente discriminatoria e distorsiva del mercato delle apparecchiature terminali.

Deve poi osservarsi che l'importo di Euro 100,00, da ultimo previsto, risulta considerevolmente più basso di quello delle precedenti Fasi, a fronte di uno scopo – quello di favorire il passaggio di utenze con velocità di *download* inferiore a 30 Mbit/s (quindi, essenzialmente, linee ADSL) a collegamenti ad alta velocità, ad almeno 300 Mbit/s – che implica nella maggior parte dei casi significativi costi di rilegamento. Ciò soprattutto in caso di passaggio ad FTTH, ossia la primaria (e, in diversi casi, l'unica) tecnologia capace di assicurare stabilmente alle utenze destinatarie – quelle soggette a più grave *digital divide* – le prestazioni richieste dalla misura. Sia nell'ipotesi in cui siano addebitati all'utente come *una tantum*, sia laddove vengano assorbiti nei canoni, tali costi risulteranno certamente maggiori dell'importo del *voucher*. Risulterebbe quindi singolare, e contrastante con lo stesso scopo della misura, che il *voucher* – di valore già di per sé inferiore ai prevedibili costi di *upgrade* della connettività – possa essere destinato ad elementi meramente accessori e opzionali dell'offerta, quali sono – per espressa previsione regolamentare – le CPE, distraendolo dalla sua funzione di sconto a copertura dei costi (iniziali o ricorrenti) del servizio principale di accesso ad Internet ad alta velocità.

Né, d'altra parte, l'inclusione delle CPE nel voucher rappresenta un vantaggio per l'utente finale beneficiario. A parità di importo del voucher, la sua eventuale imputazione, anche solo parziale, a copertura di costi di fornitura di una CPE in *bundle* è, nel migliore dei casi, irrilevante per il consumatore, e nei rimanenti casi addirittura deleteria. Infatti, a seconda del titolo giuridico e delle condizioni di fornitura della CPE da parte del singolo operatore, nonché delle regole di dettaglio per l'eventuale imputazione del voucher a copertura dei relativi costi, potrebbero generarsi effetti di sostanziale *lock-in*, tali da frustrare l'opposta esigenza di libera portabilità, ribadita anche nel testo del quesito. Le problematiche di *lock-in* legate alla fornitura da parte dell'operatore Internet delle CPE non sono nuove, essendo state tra l'altro sottolineate da AGCM in più occasioni^{8,9} e, in particolare, nel parere reso il 1° settembre 2020¹⁰ sul “*Piano voucher per la connettività in banda ultra larga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e imprese*”, laddove AGCM, nel richiamare l'esigenza di prevenire rischi di *lock-in* nell'ambito della misura, li esemplifica proprio richiamando una prassi di *lock-in* realizzata tramite la fornitura di CPE.

In conclusione, la FMA, per le ragioni sopra esposte e per le ulteriori ragioni – anche in punto di sostenibilità ambientale e di uso efficiente delle risorse pubbliche – già condivise con Infratel

⁸ v. *inter alia* AGCM, S4143, *Segnalazione ai sensi degli art. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a: Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021*, pag. 17-19, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità all'url: <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/S4143%20-%20LEGGE%20ANNUALE%20CONCORRENZA.pdf>

⁹ v. *inter alia* AGCM, AS1683, *Criticità in merito allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultralarga*, pubblicato sul Bollettino n. 28/2020 e sul sito istituzionale dell'Autorità, all'url: <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2020/28-20.pdf>

¹⁰ AGCM, AS1696 - *Piano voucher per la connettività in banda ultra larga - pubblicato sul Bollettino n. 37/2020* e sul sito istituzionale dell'Autorità, all'url: <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2020/37-20.pdf>

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11, 20121 - Milano, Tel: 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

nell'attuale e nelle precedenti consultazioni, esprime parere favorevole al quesito, subordinato alle condizioni che Infratel:

- preveda, in analogia con la disciplina adottata per la precedente Fase 2 per le imprese, l'espressa esclusione dal voucher delle CPE e, in ogni caso, non assegni alle CPE alcuna quota specifica del voucher;
- preveda, nella domanda di ammissione al contributo, l'espressa possibilità per l'utente di dichiarare la propria volontà di utilizzare o meno la CPE fornita in *bundle* dall'operatore, come già lodevolmente previsto in occasione della Fase 1 per famiglie con ISEE fino a 20.000 Euro¹¹.
- adotti, nel limite delle proprie competenze, ogni eventuale altra iniziativa atta a garantire l'effettività della libera scelta delle apparecchiature terminali da parte dell'utente e prevenire distorsioni del relativo mercato al dettaglio.

Richiesta di audizione

La FMA, anche in considerazione della peculiarità tecnico-regolatoria dei profili attinenti alla libera scelta e neutralità degli apparati, rinnova la richiesta di essere ammessa ad illustrare in audizione le proprie osservazioni.

Note finali

La Free Modem Alliance è un'alleanza di scopo tra soggetti posti ai diversi livelli della filiera TLC: operatori di comunicazioni elettroniche (AIP e Assoprovider), produttori di apparati (VTKE), distributori (ALLNET e AIRES), installatori (Confartigianato Antennisti) e consumatori (Movimento Difesa del Cittadino e Altroconsumo), avente l'obiettivo di promuovere i principi della rete aperta e impegnata dalla sua fondazione nella campagna per il "*modem libero*", ossia la possibilità per gli utenti di utilizzare modem e router di propria scelta, senza indebiti condizionamenti dei grandi operatori, in conformità al Regolamento (EU) 2015/2120. La FMA è iscritta al registro trasparenza del MISE con n. 2020-69442476-85.

Il presente documento non ha natura riservata, e né è autorizzata la diffusione a fini di interesse pubblico e l'integrale pubblicazione.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, anche documentale, si porgono distinti saluti.

Milano, li 11/01/2024

Il Coordinatore
Avv. Gabriele M. Fiorentini

¹¹ v. Infratel, *Allegato C – Domanda di ammissione al contributo*, pag. 1, disponibile all'url: <https://www.infratelitealia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-manuale-operativo-e-documentazione>